

Pubblicato il 26/04/2021

**N. 00768/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01139/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2021, proposto da

Even More S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 31;

*contro*

Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, al piazzale Pisacane;  
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Bagno Elena S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Palma, Simona Scatola e Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, alla via G.G. Orsini n. 30;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale n. 293 del 22 dicembre 2020 e della relativa nota di chiarimenti n. 742 del 14 gennaio 2021;
- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso e per quanto di ragione il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/196/CR08/C10-RP dell'11 novembre 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale e della Bagno Elena S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 la dott.ssa Valeria Ianniello, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-

legge n. 44 del 2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che l'articolo 182 (*Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico*), comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020, stabilisce, tra l'altro, che *“Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”*;

Rilevato che, con l'impugnato provvedimento, l'Autorità portuale dispone, al dichiarato fine *“di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77”*:

- che *“venga rilasciata specifica Attestazione di presa d'atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore del dl*

*34/2020 convertito, con un atto avente validità per un periodo biennale, allo scadere del quale valutare la perdurante vigenza per un altro biennio, al permanere delle condizioni previste dalla normativa emergenziale; ovvero un periodo più ampio ove il concessionario dimostri una incidenza degli effetti economici della Pandemia, che richieda una maggiore durata”;*

*- di “inserire negli atti che verranno adottati la clausola con cui il singolo concessionario venga informato della possibilità per l’AdSP - MTC di attivare il procedimento per il ritiro dell’atto, laddove sopravvenga differente valutazione di conformità ai principi comunitari avviate anche sulla normativa italiana di emergenza, indicati dai competenti Organi comunitari, e che dichiarare la previsione legislativa nazionale dell’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii., confliggente con il diritto comunitario, e le cui statuizioni non consentano possibilità di mantenere il titolo; e/o differenti valutazioni del Ministero vigilante, ovvero norme susseguenti ...”;*

Ritenuto – in disparte ogni valutazione, da svolgersi nella sede di merito, in ordine alla sollevata questione della legittimazione dell’odierna ricorrente – di respingere la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso costituisce applicazione di una normativa emergenziale, in giustificata e temporalmente limitata deroga agli ordinari principi di concorrenza, in considerazione degli effetti dell’attuale situazione sanitaria e del conseguente bilanciamento dei contrapposti interessi, così come definito dal legislatore nazionale;

Ritenuto, altresì, di rinviare al definitivo la regolazione delle spese, anche per quanto concerne la presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valeria Ianniello**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

IL SEGRETARIO